DISPOSIZIONI ATTUATIVE

DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Norme applicative e di chiarimento emanate ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento sulla formazione professionale continua

(N.B. i titoli delle norme qui di seguito riportate corrispondono agli articoli del Regolamento cui le norme si riferiscono)

Articolo 2.1

Per i nuovi iscritti nel 2015 l'obbligo di formazione decorrerà dal 01.01.2016 a regime (30 crediti nel biennio).

Per i nuovi iscritti nel 2016 l'obbligo di formazione decorrerà dal 01.01.2017 a regime (30 crediti nel biennio).

Articolo 2.6

La segreteria dell'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo formativo mediante un controllo a campione dei dati disponibili sulla piattaforma ogni 6 mesi per circa il 5% degli iscritti. Traccia di tali verifiche è mantenuta in segreteria per almeno 10 anni. Il mancato adempimento dell'obbligo e/o la mancata ed infedele certificazione è comunicata al Consiglio di Disciplina.

Articolo 2.7

Gli iscritti di cui all'articolo in epigrafe possono maturare crediti riconosciuti per il primo biennio valutativo come indicato all'Articolo 2.1.

Articolo 3.1

Il Consiglio pubblica tempestivamente sul sito dell'Ordine tutte le attività di formazione accreditate (con l'indicazione dei crediti) e/o in corso di accreditamento.

Articolo 3.2

Per corsi di formazione si intendono eventi di formazione da svolgersi in più occasioni organizzati da terzi, su incarico del consiglio dell'Ordine e con delega alla gestione della formazione continua, con assunzione, da parte dei soggetti delegati, di tutti gli oneri di controllo dell'adempimento dell'obbligo formativo e di comunicazione dei risultati al Consiglio dell'Ordine.

Tali eventi possono essere organizzati da associazioni di iscritti all'Albo o altri soggetti autorizzati dall'Ordine a seguito di motivata proposta di delibera sottoposta al parere vincolante del ministro vigilante ai sensi dell'Art. 7, comma 2 D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.

Articolo 3.3

Gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale iscritti anche ad altri Ordini professionali si faranno parte diligente a contattare tali Ordini per definire un possibile riconoscimento reciproco dei crediti.

Articoli 4 – 6 - criteri generali di attribuzione dei crediti

La **Tabella 1** sotto riportata riassume criteri orientativi per l'attribuzione dei crediti in relazione alla partecipazione a specifici eventi formativi in conformità con i criteri generali espressi dal Regolamento.

Tabella 1 - Eventi formativi	Crediti Formativi
corsi di aggiornamento	1 credito per ogni ora
Master	
Seminari	7 crediti max per un evento di una giornata
Convegni	
giornate di studio	21 crediti max per eventi di 3 o più giornate
tavole rotonde	
commissioni studio e/ o gruppi di lavoro presso Ordine / organismi Nazionali e Internazionali della categoria professionale	come sopra sino a un massimo del 10% del totale dei crediti nel biennio
eventi che non possono essere accreditati preventivamente (CEIPI; INTA; ECTA; EPO; WIPO; MARQUES; OHIM)	come sopra, a fronte di produzione di attestazione a conferma della partecipazione
assemblea degli iscritti	come sopra solo in caso di eventi formativi svolti in occasione dell'assemblea
partecipazione come membro alle commissioni per l'esame di abilitazione Italiano o Internazionale in materia di marchi o brevetti o partecipazione come membro a commissioni per la correzione di EQE	dieci crediti
attività di formazione nella propria organizzazione professionale ("attività interne")	come sopra sino a un massimo del 20% del totale dei crediti nel biennio

La **Tabella 2** sotto riportata riassume criteri orientativi per l'attribuzione dei crediti in relazione ad attività di partecipazione quale relatore a specifici eventi formativi in conformità con i criteri generali espressi dal Regolamento.

Tabella 2 - Attività Formativa	Crediti
Relazioni o docenze negli eventi della tabella precedente Articolo 4	2 crediti per ogni ora o frazione di ora.
Relazione dei corsi destinati al pubblico di formazione Tirocinanti (esempio: Convey, Politecnico di Milano etc..)	2 crediti per ogni ora
Docenze in Università o istituti universitari riconosciuti ed organismi equiparati	2 crediti per ogni ora fino ad un massimo del 40% dei crediti.

Articoli 4 – 6 - norme applicative e di chiarimento

i) Durata evento

Per evento di una giornata si intende un evento della durata di almeno 6 ore (escluse pause).

Per evento di mezza giornata si intende un evento di almeno 3 ore (escluse pause).

ii) Attività interne

Le attività di formazione nella propria organizzazione professionale sono preventivamente accreditate dal Consiglio dell'Ordine a seguito di compilazione dell'apposito modulo (modulo di richiesta di accreditamento).

Tali attività devono riguardare i seguenti argomenti: aggiornamento/seminari di approfondimento su Leggi, Regolamenti italiani ed esteri (EPO, WIPO, OHIM, Uffici Brevetti esteri), Giurisprudenza italiana ed internazionale.

Condizione per l'accredito di tali attività è la disponibilità a consentire la partecipazione a qualunque iscritto ne faccia richiesta, anche se non facente parte dell'organizzazione professionale che organizza l'evento .

iii) Commissioni e/o Gruppi di lavoro

Per maturare i crediti relativi alla partecipazione a Commissioni e/o Gruppi di lavoro fino a un massimo del 10% del totale dei crediti (cioè 3 crediti a regime), l'iscritto dovrà dimostrare un'assidua partecipazione durante ciascun anno.

Si intendono ricadere in questa fattispecie anche la partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro in seno ad organizzazioni Internazionali come EPI.

La partecipazione a Commissioni coinvolte nell'esame e correzione degli EQE è considerata equivalente a quella delle Commissioni per l'esame Italiano. Per ottenere i crediti sarà necessario da parte del membro di tali Commissioni la produzione di evidenze e la compilazione dell'apposito modulo ("Dichiarazione di partecipazione ad eventi non accreditati") reperibile nella tendina Modulistica nella sezione Formazione del sito dell'Ordine.

Non sono considerate attività di tipo formativo partecipare alle sedute del Consiglio dell'Ordine da parte dei membri del Consiglio, così come attività analoghe svolte anche in organismi Internazionali (per es. EPI) o Nazionali (ad. es. Collegio, AIPPI).

iv) Partecipazione con modalità telematica (FAD)

Per controllo della partecipazione con modalità telematica (FAD) si intende:

- controllo dei tempi di fruizione dell'iscritto all'evento FAD da parte dell'Ordine o da soggetto autorizzato;

- controllo tramite quiz dell'effettiva fruizione dell'evento.

v) Verifica partecipazione

La partecipazione agli eventi di formazione continua prevede una tolleranza massima complessiva in ingresso o in uscita di 20 minuti per gli eventi di mezza giornata e 45 minuti per gli eventi di una giornata. Il superamento di tale limite comporterà la perdita di un credito, mentre il superamento del doppio di tale limite comporterà la perdita dell'accredito dell'evento.

vi) Partecipazione ad eventi quale relatore/docente

Si prevede il cumulo dei crediti per il relatore/docente che partecipa all'evento, e cioè 2 crediti per ogni ora di lezione + gli eventuali crediti per le ore di partecipazione all' evento In tal caso per gli eventi organizzati o co-organizzati dall'Ordine il docente non deve effettuare la propria iscrizione all'evento.

Nel caso di eventi organizzati da terzi e accreditati la gestione dei crediti sarà compito della segreteria dell'Ordine.

vii) Eventi che non possono essere accreditati precedentemente (come ad esempio docenze universitarie o corsi per tirocinanti presso Convey/Politecnico di Milano, etc.).

Come visto in precedenza, è possibile richiedere l'accreditamento di vari eventi formativi non preventivamente autorizzati dal Consiglio. A tal scopo bisogna fornire prova della avvenuta partecipazione (attestato di partecipazione o altro documento idoneo) e

compilare l'apposito modulo ("Dichiarazione di partecipazione ad eventi non accreditati") reperibile nella tendina Modulistica nella sezione Formazione del sito dell'Ordine.

Una volta stabiliti gli eventuali crediti per l'evento da parte del Consiglio tali crediti verranno automaticamente caricati dalla Segreteria nel profilo dell'iscritto nell'Area Formazione.

Articolo 7.3 – Articolo 11

L'obbligo formativo per chi abbia ottenuto la dispensa ai sensi del Regolamento è ridotto a 3 (tre) crediti nel biennio, liberamente scelti dall'iscritto dispensato. La riduzione a tre crediti non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista dall'Art. 11.1 , per cui l'iscritto dispensato dovrà conseguire tali tre crediti anche per il primo biennio di valutazione.